CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato Comunicato del Presidente del Consiglio regionale Commissione di garanzia: elezione di 1 membro in sostituzione del signor Paolo Cattaneo

In applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati" e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione consultiva per le Nomine, nella seduta del 9 gennaio 2019, preso atto dell'esiguo numero di candidature pervenute, ha disposto la <u>riapertura dei termini in riferimento all'ente che segue</u>, mantenendo comunque valide le candidature già pervenute (che non dovranno essere ripresentate);

Commissione di garanzia: elezione di 1 membro in sostituzione del signor Paolo Cattaneo

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 188 del 30/10/2012 è stato eletto il signor Paolo Cattaneo quale membro della Commissione di garanzia in qualità di ex Consigliere regionale.

Poiché l'art. 3 della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum) stabilisce, al comma 3, che i componenti della Commissione sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili, è necessario procedere alla sostituzione del signor Cattaneo all'interno della Commissione stessa, essendo il suo mandato giunto al termine.

Occorre, quindi, procedere alla elezione di un ex Consigliere regionale quale membro della Commissione di Garanzia.

A tal fine, coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, intendono presentare la propria candidatura possono rivolgere domanda, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati) e successive modificazioni, al **Presidente del Consiglio regionale (via Alfieri 15 – 10121 Torino)**, entro il <u>1º febbraio 2019</u>.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 l'istanza di candidatura deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto del Settore Commissioni consiliari – Ufficio Nomine, ovvero sottoscritta e presentata tramite pec al seguente indirizzo: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it o via fax al numero 011/5757446, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, entro il 1º febbraio 2019. La trasmissione a mezzo pec deve pervenire esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal servizio di posta elettronica certificata utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'istanza, presentata personalmente, può essere consegnata, entro lo stesso termine, all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale, sito in Torino, via Alfieri 15, secondo piano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

La candidatura, corredata dal *curriculum vitae*, dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità e sottoscritta dal presentatore, dovrà contenere:

- a) dati anagrafici completi e residenza;
- b) attività lavorative ed esperienze svolte;
- c) cariche elettive, e non elettive, ricoperte;
- d) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione della nomina, la dichiarazione di inesistenza di cause ineleggibilità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012 n. 235 e la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità (ovvero la loro indicazione e l'impegno a rimuoverle) di cui al'art. 4, comma 1 della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25, costitutiva della Commissione: "L'ufficio di componente della Commissione è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con la Regione.".

Si ricorda, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53, D. Lgs. n. 165/2001).

I componenti della Commissione durano in carica per sei anni dal momento della elezione e non sono rieleggibili.

Ai componenti della Commissione è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un gettone di presenza pari a 220,00 euro e un rimborso spese calcolato moltiplicando la distanza, andata e ritorno, tra la residenza e la sede della riunione con il costo chilometrico medio d'esercizio riferito ad un'autovettura a benzina di segmento di tipo D definito annualmente dall'Ufficio di Presidenza sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall'A.C.I.

<u>I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l'Ufficio Nomine o al seguente indirizzo Internet</u>: https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al "Settore Commissioni consiliari" - UFFICIO NOMINE, Torino, Via Alfieri 15 (secondo piano) – numeri telefonici: 011 – 5757557, 5757239, 5757199.

Il Presidente del Consiglio regionale Antonino BOETI

MODELLO DI CANDIDATURA PER L'ELEZIONE A MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte via Alfieri 15 10121 Torino

II/La sottoscritto/a nato/a
a il
residente a
via/c.so
tel fax
e-mail:
presenta la propria candidatura per l'elezione a membro della Commissione di garanzia, ai sensi
dell'art. 91 dello Statuto della Regione Piemonte e dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 26
luglio 2006, n. 25;
a tal fine
DICHIARA (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
2. di possedere il seguente requisito ai fini della elezione:
□ ex Consigliere regionale;
3. di aver ricoperto, o di ricoprire attualmente, le seguenti cariche elettive e non:

4. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando)
5. di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità derivante dall'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interesse con la Regione (art. 4, l.r. n. 25/2006) e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012 n. 235*;
dichiara altresì
 6. di accettare preventivamente la nomina; 7. di allegare alla presente: □ copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore; □ curriculum vitae.
Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.

^{*} Cfr. nota in calce

L'INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLO SVOLGIMENTO DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE È CONSULTABILE AL SEGUENTE

LINK: http://www.cr.piemonte.it/privacy

NOTA RELATIVA ALLE INCOMPATIBILITÀ O INELEGGIBILITÀ PREVISTE DAL D.LGS. 235/2012

- 1. In base all'art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235:
- 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
- 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale del Piemonte – Torino, via Alfieri 15, secondo piano – Tel. 011 5757.557/.239/.199 - Fax 011 5757446.